


**Documenti elettronici.** La scadenza spartiacque

# Dal 6 giugno la Pa pagherà solo fatture in formato digitale

## I prospetti su carta emessi prima sono accettati fino al 6 settembre



**Benedetto Santacroce**

Il 6 giugno sarà il vero momento dello stop: niente più carta nelle operazioni tra fornitori e pubblica amministrazione: in quella data scatterà infatti l'obbligo della fattura elettronica verso la Pa senza ulteriori «trascinamenti in avanti» della possibilità di utilizzo del supporto fisico. In questi mesi, dunque, entra nel vivo la messa a punto del meccanismo e del passaggio da una modalità a un'altra.

In questo quadro uno dei problemi più delicati da affrontare è il trattamento delle fatture che verranno emesse a ridosso del 6 giugno: l'articolo 1, comma 210, della legge 244/2007 - a dire il vero in modo non del tutto chiaro - stabilisce infatti che le pubbliche amministrazioni «a decorrere dal termine di tre mesi dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'obbligo, non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere al pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica».

L'interpretazione di questa regola (che prevede una forma di «regime transitorio») è arrivata con la circolare 1 del 31 marzo 2014 e ora è più semplice comprendere il funzionamento della norma e gli effetti che derivano per imprese e amministrazioni.

Quando e come scatta il divieto di invio della fattura in modalità cartacea e quando scatta il divieto di pagamento? Questa è la domanda a cui la circolare ha dato una risposta netta e condivisibile e da questa risposta scaturiscono gli esempi riprodotti qui a destra.

### La decorrenza del divieto

Il 6 giugno 2014 scatta l'obbligo di emettere le fatture in modali-

tà elettronica verso i ministeri e le loro ripartizioni, le agenzie fiscali e gli enti e le casse di previdenza (circa 18.000 uffici). Questo obbligo disciplinato in dettaglio dal Dm 55/2013 prevede l'invio della fattura con un determinato formato (XML con sottoscrizione digitale) tramite il Sistema di interscambio (Sdi), sistema istituito da Sogei sotto la vigilanza dell'agenzia delle Entrate.

Da questa data e verso gli enti prima elencati non sarà più possibile inviare fatture cartacee e, se inviate in questa forma, il destinatario non potrà gestirle né pagarle fino a che non gli venga

### IL PERIODO «TRANSITORIO»

Chiarito entro quali limiti gli uffici possono applicare le vecchie regole per liquidare e saldare senza incorrere nel divieto

spedita in modalità elettronica con le regole sopra indicate.

Il legislatore, però, ha considerato un adeguato termine transitorio di tre mesi che consente agli uffici di gestire tutte le fatture che sono state emesse prima dell'entrata in vigore dell'obbligo (vale a dire prima del 6 giugno 2014). Pertanto, come chiarisce la citata circolare, se il fornitore emette la fattura prima del 6 giugno 2014, l'ente che la riceve può continuare per un periodo di 3 mesi - dal 6 giugno al 6 settembre 2014 - a trattarla secondo le precedenti modalità e quindi la potrà correttamente liquidare e pagare senza incorrere nel divieto.

### Le conseguenze

Una prima domanda che sorge è dunque questa: se la procedura di liquidazione e pagamento non si conclude nei tre mesi che succede? A questa domanda si deve rispondere che la gestione può proseguire anche dopo i tre mesi, e questo a prescindere dal

fatto che le nuove regole imposte dal Dlgs 192/2012 (che modificano il Dlgs 231/2002), prevedono che l'ente paghi, in via ordinaria, entro 30 giorni. In effetti, come chiarisce la circolare 1/2014, sarebbe un aggravio per il fornitore e un danno per l'ente, prevedere che allo scadere del termine di tre mesi il fornitore sia costretto a emettere una fattura elettronica in sostituzione di quella cartacea. Quindi l'ente continuerà la gestione della fatturazione senza alcun aggravio della procedura sulla base della fattura cartacea precedentemente inviata.

Una situazione diversa è il caso in cui il fornitore abbia inviato la fattura con modalità cartacea prima del 6 giugno, ma la stessa venga in tutto o in parte rifiutata dall'ente destinatario per ragioni di merito relative alla cessione di beni o alla prestazione realizzata. In questo caso, il fornitore (essendo spirato il termine del 6 giugno 2014) dovrà emettere la nota di variazione seguendo le procedure previste dal Dm 55/2013. Pertanto dovrà utilizzare il Sdi e dovrà emettere la fattura in modalità elettronica.

Ovviamente si specifica che, in base alle regole previste dalla legge 244/2007, il fornitore e la Pa, emettendo l'uno le fatture in modalità elettronica e ricevendo l'altro con le stesse modalità, saranno costretti entrambi a gestire la fattura in modo elettronico e, cosa più importante, saranno costretti a conservare il documento solo in modalità elettronica secondo le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (Dlgs 82/2005), secondo le relative regole tecniche e secondo il Dm 23 gennaio 2004.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Il calendario

L'operatività della fattura elettronica verso la pubblica amministrazione (Dm 55/2013)

Decorrenza	
Dal 6.12.2013	Sdi disponibile alle amministrazioni che, volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, intendono avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche
Dal 6.6.2014	Obbligo nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale di cui all'elenco Istat
Dal 6.6.2015	Obbligo per le altre amministrazioni pubbliche (comprese le amministrazioni locali secondo un decreto di imminente pubblicazione)
Fatturazione elettronica	
Requisiti	• È obbligatoria secondo la tempistica prevista dal Dm 55 del 3 aprile 2013
	• Si utilizza il formato Xml definito dalle specifiche tecniche del Sdi
	• L'autenticità e l'integrità della fattura devono essere assicurate tramite firma digitale/qualificata
	• La trasmissione si effettua tramite lo Sdi e non direttamente verso la Pa
	• È previsto un ulteriore campo obbligatorio costituito dal codice ufficio di destinazione della fattura (Ipa)

### Gli esempi

**1 IMPRESA**  
L'invio il 5 giugno via posta

Il 5 giugno un'impresa emette una fattura su carta, via posta, verso il ministero della Salute, che la protocolla in entrata il 9 giugno. Se l'iter di liquidazione e pagamento si conclude a dicembre 2014 l'impresa dovrà emettere un'altra fattura?

- La spedizione via posta prima del 6 giugno determina l'emissione del documento e quindi la fattura è correttamente emessa
- L'articolo 1, comma 210, della legge 244/2007 vieta di accettare o procedere al pagamento di fatture non elettroniche da tre mesi dall'entrata in vigore dell'obbligo (prima data 6 giugno 2014)
- Secondo la circolare Mef e Funzione pubblica 1/2014 la gestione della fattura da parte del ministero potrà protrarsi anche oltre il periodo transitorio senza obbligare il fornitore a rimettere la fattura in modalità elettronica
- L'impresa continuerà a conservare il documento cartaceo secondo le modalità consuete senza nessuna novità rispetto al passato

**2 ENTE NON COMMERCIALE**  
La nota di variazione

Un ente non commerciale emette una fattura su carta, tramite il servizio postale il 4 giugno 2014, al Mise. Il ministero processa regolarmente la fattura, ma la respinge in parte perché la prestazione individuata nella fattura non risulta del tutto realizzata e chiede all'ente l'emissione di una nota di variazione. Come deve essere emessa la nota di variazione?

- La spedizione via posta prima del 6 giugno determina l'emissione del documento e quindi si ritiene che la fattura sia correttamente emessa
- Nel periodo transitorio (tre mesi dal 6 giugno) il ministero può regolarmente gestire la fattura cartacea
- Se il ministero la respinge in tutto o in parte il fornitore deve emettere una nota di variazione la stessa deve essere emessa in elettronico con le regole previste dal Dm 55/2013
- Va spedita tramite Sistema di interscambio e si ha per emessa al momento dell'ottenimento dallo Sdi della ricevuta di consegna

**3 PROFESSIONISTA**  
Il 10 giugno solo online

Un professionista spedisce una fattura all'Inps il 10 giugno 2014. Quali sono gli obblighi e le modalità da osservare?

- La fattura va emessa obbligatoriamente in modalità elettronica
- La fattura deve avere un formato XML con firma digitale secondo le specifiche previste dal Dm 55/2013
- Va spedita tramite Sdi (Sistema di interscambio) e si ha per emessa al momento dell'ottenimento dal Sdi della ricevuta di consegna
- Va conservata elettronicamente secondo le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (Cad), delle regole tecniche e del Dm 23 gennaio 2004

**4 UNIVERSITÀ**  
Fattura al Miur emessa dall'ateneo

Un'università emette una fattura il 3 giugno 2014 nei confronti del Miur in modalità cartacea: è corretto e il ministero potrà anche dopo il 6 giugno gestire la fattura e pagarla?

- La fattura emessa in modo cartaceo prima del 6 giugno 2014 risulta emessa correttamente, in quanto l'obbligo di emissione elettronica della fattura scatta solo dopo la predetta data
- Il Miur potrà gestire la fattura regolarmente anche dopo il 6 giugno e potrà regolarmente pagarla
- L'università conserverà il documento cartaceo secondo le modalità consuete senza nessuna novità rispetto al passato